



DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI TIPICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALLELAGHI

(art. 18 della L.P. 30/07/2010 nr. 7 delib. G.P. 1559 del 08/09/2014 deliberazione della Giunta Comunale nr. _____ del _____)

1. Il mercato tipico è promosso da un soggetto organizzatore privato, il quale presenta domanda su apposito modulo tramite SUAP o con le modalità consentite dalla legge, almeno 45 giorni prima dello svolgimento del mercato. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
 - a. planimetria del mercato tipico con indicati tutti i punti destinati alla vendita e tutti i punti destinati all'eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. dichiarazione, a firma di un tecnico, relativamente alle norme di sicurezza, alle norme sanitarie e alla conformità degli spazi e dei locali utilizzati nel corso della manifestazione.
2. Il numero cronologico di protocollo comporta la precedenza tra le domande di mercato presentate. Eventuali domande presentate da associazioni non aventi scopo di lucro, avranno comunque la precedenza;
3. Lo stesso soggetto organizzatore o promotore non potrà presentare più di due proposte/richieste annuali per lo svolgimento del mercato tipico;
4. Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta tramite SUAP o con le modalità consentite dalla legge. La presentazione della stessa comporta l'avvio del procedimento. Nel caso di incompletezza della stessa, la richiesta di ulteriori precisazioni sospende il procedimento;
5. Il mercato tipico ha quale scopo esclusivo la vendita al dettaglio di prodotti specifici. La sussistenza di un contesto quale una festa tradizionale o una manifestazione, ha influenza determinante sulla durata del mercato tipico e sulla tipologia dei prodotti tipici che dovrà risultare da specifica e dettagliata relazione resa dal soggetto promotore del mercato tipico da allegare alla domanda di cui al punto 1;
6. La partecipazione è permessa ad un massimo di 50 (cinquanta) espositori appartenenti a tutte le categorie, anche non economiche. Tutti devono possedere gli stessi requisiti soggettivi, morali e professionali, di chi esercita professionalmente il commercio;
7. La partecipazione dei soggetti in qualità di hobbisti è consentita solo nel caso in cui, nell'ambito del mercato tipico, siano loro riservati aree o spazi dedicati. Qualora tali aree o spazi non siano riservati, le tipologie di vendita, svolte anch'esse in maniera occasionale e che necessitano di presentazione di SCIA, non sono soggette alle disposizioni in materia di hobbistica (e conseguentemente non sono soggette a vidimazione del tesserino identificativo);
Al fine di promuovere e valorizzare le Associazioni di volontariato presenti sul territorio e per offrire loro la possibilità di autofinanziamento, il Comune può riservarsi la facoltà di privilegiare le Associazioni di volontariato aventi sede sul territorio del Comune di Vallelaghi.

8. I prodotti posti in vendita devono appartenere ad una merceologia specifica o richiamare un tema specifico o una tradizione. Qualora detti prodotti non siano già di per sé legati ad una tradizione locale, devono possedere alternativamente le seguenti caratteristiche:
 - a. requisiti di innovatività e originalità
 - b. essere qualificabili quali prodotti artigianali di particolare pregio
 - c. costituire prodotti di nicchia

I prodotti posti in vendita devono possedere inoltre la tipicità trentina ossia l'elemento "indispensabile" della presenza di un legame o di un vincolo, tra prodotto e territorio.

All'interno della manifestazione possono tuttavia essere rappresentate/ospitate Associazioni e/o Enti appartenenti ad altre Regioni con scopo esclusivamente promozionale che in tale contesto potranno comunque porre in vendita i propri prodotti locali.

9. Tutti gli operatori partecipanti dovranno rispettare le norme relative alla sicurezza degli impianti e le norme in materia sanitaria disponendo di opportuna documentazione attestante la conformità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nel corso dello svolgimento del mercato tipico;
10. Al fine di evitare che il mercato tipico diventi di fatto una facile alternativa ad un normale mercato su aree pubbliche, rimangono esclusi dai mercati tipici i prodotti che sono tradizionalmente posti in vendita nei mercati su aree pubbliche non specializzati.
11. Il luogo di svolgimento, la durata del mercato tipico e lo spazio massimo occupato per ciascun mercato tipico è determinato da apposito provvedimento autorizzatorio del Comune di Vallelaghi. Qualora il mercato venisse svolto su suolo privato, al Comune dovrà essere presentato assenso del proprietario delle aree private o del locale.
12. I mercati tipici non legati a feste tradizionali o manifestazioni possono svolgersi una sola volta all'anno per una durata massima di 7 giorni.
13. Gli orari di apertura del mercato tipico sono stabiliti dal Comune nel provvedimento autorizzatorio di cui sopra.
14. Il Comune può stabilire una durata e una cadenza diversa da quelle di cui al punto 12 qualora i mercati tipici presentino caratteristiche e requisiti di particolare interesse pubblico, in quanto finalizzati alla promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese, così come definite dalla L.P. 17/06/2010 n. 13.
15. Il soggetto promotore è tenuto al versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico ove previsto.
16. Tutti gli operatori partecipanti devono tenere un comportamento corretto e sono tenuti a lasciare lo spazio occupato perfettamente pulito al termine del mercato tipico, non lasciando rifiuti di alcun genere su suolo pubblico;